




PIANO DI GESTIONE E RELATIVI STRUMENTI ATTUATI DELLA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (IT 7110128) (versante laziale)" E DEI SIC "LAGO SECCO ED AGRO NERO (IT 6020002)" E "AREA SOMMITALE DEI MONTI DELLA LAGA (IT 6020025)"



**Programma di sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 323 Az. a) Tutela e riqualificazione delle risorse naturali – Tipologia 1**



ALLEGATO 14. DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ PASCOLIVE IN RELAZIONE ALL'AREA INCLUSA NELLA ZPS "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA" (IT7110128) (VERSANTE LAZIALE) – SETTEMBRE 2013

Beneficiario:



(Mandataria)



(Mandante)



(Mandante)

**DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ PASCOLIVE IN RELAZIONE ALL'AREA INCLUSA NELLA ZPS "PARCO
NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA" (IT7110128) (VERSANTE LAZIALE)**

Sommario

Art. 1. Definizioni	4
Art. 2. Divieti generali.....	4
Art. 3. Concessione del pascolo.....	5
Art. 4. Personale addetto alla custodia del bestiame	5
Art. 5. Interdizione o sospensione del pascolo.....	6
Art. 6. Carico di bestiame	6
Art. 7. Periodo di pascolamento.....	6
Art. 8. Modalità di pascolamento	6
Art. 9. Punti di acqua	7
Art. 10. Ricoveri	7
Art. 11. Recupero di pascoli degradati e aree cespugliate	7

Le prescrizioni di cui al presente disciplinare rappresentano una specificazione delle misure di conservazione degli habitat pascolivi della ZPS "Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" (IT7110128) (versante laziale) nei SIC "Monti della Laga (IT6020025) (area sommitale)" e "Lago Secco ed Agro Nero (IT6020002)" e rappresentano una integrazione di quanto previsto nelle seguenti norme:

- Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e s.m.
- Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva n. 01/42/CE del Consiglio 27 giugno 2001 relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, «Legge quadro sulle aree protette»
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e s.m.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, individuazione delle Zone di Protezione Speciale ai sensi delle Direttive 92/43CEE e 79/409/CEE
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997 n. 357 concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003.
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di

misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

- Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lazio) 16 dicembre 2011, n. 612 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n.363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2008, n.928"
- Legge regionale (Regione Lazio) 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali"
- Regolamento regionale (Regione Lazio) 18 aprile 2005, n.7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)"
- Concessione delle terre pascolive di proprietà del Comune di Amatrice. Annualità 2013-2017, Giunta Comunale

Art. 1. Definizioni

È considerato pascolo qualunque terreno ricoperto da manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, adibito al pascolamento, indipendentemente dalla sua proprietà.

Per uso del pascolo s'intende l'utilizzazione del medesimo da parte degli animali domestici, entro i limiti temporali individuati nel presente regolamento.

Per uso stanziale del pascolo s'intende l'utilizzo di pascoli ricadenti nello stesso comune di residenza dell'azienda, mentre per uso transumante del pascolo s'intende l'utilizzo di pascoli ricadenti in un comune diverso da quello di residenza dell'azienda.

Art. 2. Divieti generali

È vietata la raccolta e/o il danneggiamento totale o parziale delle specie arbustive e erbacee tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area.

È vietato il pascolamento di rapina, essendo obbligatoria ogni anno la dichiarazione alle autorità competenti del numero di animali destinati al pascolo.

Nelle zone A (aree di riserva integrale) il pascolo è vietato, salvo nelle aree gravate da uso civico.

Nelle aree al di sopra di 2100 m di quota il pascolo è vietato.

È vietato il pascolo nelle zone rimboschite o in corso di ricostituzione forestale per via naturale e nelle zone percorse da incendio boschivo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

Nelle aree concesse per l'esercizio del pascolo agli allevatori è fatto divieto di:

- introdurre un numero di animali maggiore di quello indicato nella concessione e di specie diversa da quelle previste all'articolo 6.

- introdurre gli animali in località diversa da quella indicata nella concessione;

- sconfinare in comparti pascolivi diversi da quelli autorizzati;

- introdurre nelle mandrie o nelle greggi autorizzate bestiame appartenente ad altri, ancorché a loro volta autorizzati;

- rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente;

- eseguire il miglioramento dei pascoli con specie alloctone;

- sbarrare con sistemi fissi strade, piste o sentieri.

All'interno degli habitat pascolivi di interesse comunitario è vietato il transito con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente.

È vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni e temporanei, puntuali, lineari, areali, e negli impluvi, salvo eventuali guadi sulla viabilità esistente, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio.

È vietata la realizzazione di nuove strade e piste che comportino alterazioni agli habitat e alle specie di interesse comunitario.

Sono vietate le modificazioni di destinazione d'uso del suolo, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco e di altre amministrazioni competenti; sono fatti salvi eventuali interventi su popolamenti forestali di neoformazione, per il recupero delle attività pastorali, a carattere di sperimentazione scientifica o di gestione del paesaggio e nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti.

All'interno del SIC Lago Secco ed Agro Nero sono vietati l'abbeveraggio del bestiame a carico degli specchi di acqua perenni e temporanei e la sosta del bestiame all'interno dei suddetti laghetti e lungo gli argini degli stessi.

Art. 3. Concessione del pascolo

La concessione dell'uso dei pascoli avviene secondo procedure definite dagli Enti competenti per territorio e in ogni caso in conformità con quanto disposto dall'art. 41 del DPR 320/1954. Fermo restando ciò, il pascolo transumante è ammesso compatibilmente con le disponibilità di territori pascolivi.

In ogni caso, il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento.

Annualmente l'Ente competente provvede ad aggiornare i dati sulla entità delle superfici messe a disposizione per le attività di pascolamento, tenendo conto sia delle aree percorse da incendi sia di quelle eventualmente interessate da azioni di miglioramento del pascolo.

Art. 4. Personale addetto alla custodia del bestiame

Durante l'esercizio del pascolo il personale addetto alla custodia del bestiame vigila su questi, salvo che il terreno sia provvisto di adeguate recinzioni.

È proibito affidare il bestiame alla custodia di persone non in regola con le norme di collocamento e che non abbiano raggiunto 16 anni di età.

È fatto obbligo al personale addetto alla custodia del bestiame di mantenere il pascolo nelle migliori condizioni possibili, pulito da qualsiasi materiale estraneo (vetro, plastica, metalli).

Il personale addetto alla custodia del bestiame esercita la sorveglianza attiva ai fini della tutela del pascolo e dei boschi attraverso l'adozione di misure per la prevenzione degli incendi e, la tempestiva

segnalazione alle autorità competenti di eventuali incendi o danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli.

Art. 5. Interdizione o sospensione del pascolo

L'Ente Parco può interdire o sospendere temporaneamente l'esercizio del pascolo per l'intera area concessa oppure per parti di essa, qualora sia riscontrato un pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli o qualora se ne presenti la necessità per comprovate esigenze di tutela ambientale e di carattere sanitario.

Gli allevatori sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

Art. 6. Carico di bestiame

L'accesso al pascolo è limitato a bovini, equini, ovini e caprini.

È ammesso un carico stagionale di bestiame pari a 0,80 UBA ha⁻¹ stagione⁻¹ (Unità Bestiame Adulto) per un periodo di pascolamento non superiore a 240 giorni oppure, in alternativa, pari a 1 UBA ha⁻¹ stagione⁻¹ per un periodo di pascolamento non superiore a 150 giorni.

Art. 7. Periodo di pascolamento

L'accesso del bestiame ai pascoli è consentito: dal 1 aprile al 30 novembre fino a 1200 m di quota; dal 15 maggio al 15 ottobre tra 1200 m e 1700 m di quota; dal 1 giugno al 30 settembre tra 1700 m e 2100 m di quota. La lunghezza del periodo di pascolamento può essere modificata dall'Ente Parco per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora.

Art. 8. Modalità di pascolamento

La gestione degli ambienti prativi è orientata a favorire un pascolo regolare, di intensità moderata favorendo l'alternanza delle zone frequentate dagli animali al fine di conservare e/o migliorare gli habitat pascolivi individuati ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE.

La tecnica idonea è il pascolamento turnato con la delimitazione di sezioni di pascolo utilizzate dal bestiame in successione temporale. Ai fini di una corretta realizzazione del pascolamento turnato la presenza degli allevatori è richiesta per condurre da una sezione all'altra gli animali nel corso del periodo di pascolamento con l'ausilio di recinzioni mobili o di un controllo costante sul posto.

Art. 9. Punti di acqua

Al di fuori della zona A è consentita, previo nulla osta da parte dell'Ente Parco, la realizzazione di punti di abbeverata mediante lo sbarramento di piccoli corsi d'acqua temporanei in modo da disporre di piccoli serbatoi perenni, la costruzione di piccoli impianti di raccolta delle acque meteoriche, la sistemazione e il ripristino di fontanili in disuso e il recupero di invasi di acqua preesistenti per renderli utilizzabili dalla fauna.

Art. 10. Ricoveri

Al di fuori della zona A è consentita, previo nulla osta da parte dell'Ente Parco, la realizzazione stagionale di modeste strutture e recinzioni a carattere temporaneo per il ricovero degli animali, ove esse non siano già presenti. Queste strutture sono rimosse al termine della stagione di pascolo.

Art. 11. Recupero di pascoli degradati e aree cespugliate

In situazioni localizzate su superfici con pendenza non superiore al 30% e previa autorizzazione dell'Ente Parco, si può ricorrere alla mandatura e alla stabbiatura, per favorire il reingresso delle specie erbacee migliori da un punto di vista foraggero e/o per contenere l'espansione di specie arbustive e arboree; in questo caso le sezioni di pascolo, delimitate da recinzioni mobili elettrificate, sono soggette a rotazioni frequenti (al massimo tre giorni) e dimensionate con riferimento a 3-4 m² per bovino o equino e 1 m² per ovino.

Al di fuori della zona A, previa autorizzazione dell'Ente Parco, è ammesso il miglioramento della diversità floristica dei pascoli, per mezzo di semine con ecotipi locali, dando la preferenza a specie appetite dalla coturnice, e/o per mezzo del decespugliamento delle radure e delle aree in fase di ricolonizzazione arbustiva, al fine di ricreare e/o ampliare i pascoli presenti nel sito. Nell'esecuzione degli interventi di conservazione e miglioramento dei pascoli sono comunque rilasciati tutti i fusti arborei aventi altezza superiore a 2 m, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. La ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco non è consentita.